Monistico e dualistico acquistano autonomia

La riforma

I modelli non dipendono più da quello tradizionale Modificati gli adeguati assetti

Le nuove regole riscrivono anche compiti e obblighi degli amministratori

Angelo Busani

Dal 29 aprile è in vigore la riforma del Codice civile in materia di governance della società per azioni introdotta dal Dlgs 47/2026, mentre le norme relative alle assemblee delle società quotate si applicano a quelle che si svolgeranno dopo il 30 settembre.

La novità è che i tre sistemi di amministrazione e controllo diventano modelli autonomi: le regole del monistico e del dualistico non vanno più ricavate dal sistema tradizionale, che cessa di essere quello applicato in via naturale. La riforma interviene poi su compiti e responsabilità degli amministratori, con un intervento rilevante sul ruolo dei non esecutivi.

Le nuove disposizioni muovono da una scelta di fondo: il sistema tradizionale non è più la matrice da cui desumere, per rinvio, le regole applicabili agli altri due modelli. Viene così superato un impianto nel quale il sistema monistico e il dualistico si presentavano, sul piano tecnico, come discipline parziali o derivate. Il nuovo assetto punta invece a tre sistemi, ciascuno leggibile in sé.

Lo statuto diventa il perno della scelta perché è il contesto nel quale si indica l'assetto selezionato tra le tre opzioni di governance, ora dotate di una disciplina propria e collocate sullo stesso piano, anche quanto a rilevanza sistematica e visibilità. L'obiettivo è dare ai tre modelli una disciplina autonoma ed esaustiva, così da renderli riconoscibili anche agli investitori esteri e ampliare la discrezionalità delle società nella scelta dell'assetto di governance.

Un altro snodo rilevante riguarda la ridefinizione delle competenze degli amministratori: la formula codicistica continua a riferirsi all'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ma viene ampliata per includere l'organizzazione aziendale.

In questo modo la nuova disciplina lega in termini più chiari la funzione gestoria non solo alle decisioni sull'attività d'impresa, ma anche alla costruzione dell'assetto interno della società. Nella stessa direzione si colloca la valorizzazione del principio di collegialità, a voler significare che quando l'amministrazione è affidata a più persone, la gestione va esercitata collettivamente, non come somma di iniziative individuali dei singoli amministratori.

Una significativa novità riguarda poi gli amministratori non esecutivi, con un accento particolare sul circuito informativo interno al consiglio in quanto la riforma punta a razionalizzare la disciplina della loro responsabilità, concentrando l'attenzione sul flusso delle informazioni.

Resta fermo il dovere del presidente di fare sì che a tutti i consiglieri siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Allo stesso tempo, viene messo a fuoco il ruolo del non esecutivo nella formazione della decisione collegiale: il consigliere non titolare di deleghe partecipa alla deliberazione in base a informazioni ricevute in consiglio e ne assume la responsabilità entro quel perimetro.

La riforma esplicita, inoltre, che gli amministratori non esecutivi possono fare affidamento, anche rispetto alle loro competenze, sulle informazioni ricevute secondo la legge e lo statuto: è la ricerca di un bilanciamento tra il dovere di agire informati, gli obblighi informativi interni e la responsabilità successiva alle decisioni dell'organo amministrativo.

Si interviene anche sul divieto di concorrenza degli amministratori. Il perimetro della non concorrenza viene ampliato includendo tra gli obbligati anche l'incarico di dirigente con responsabilità strategiche, mentre l'autorizzazione assembleare occorrente per rimuovere il divieto di concorrenza non può essere generica, ma deve essere puntuale e cioè riferita a un incarico nella società concorrente, senza limitarsi più a una formula ampia o preventiva.

Infine, viene isolato in una disposizione autonoma anche il tema dell'uso delle informazioni da parte degli amministratori. Il riassetto ha l'effetto di separare il profilo del conflitto di interessi da quello dell'uso delle informazioni acquisite in ragione dell'incarico, rendendo più leggibile il perimetro degli obblighi per gli amministratori. Sotto questo profilo, la nuova norma segue la linea di una governance più ordinata sul piano sistematico, con regole meno affidate a rinvii e distribuite tra i vari istituti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA